

COPIA

Deliberazione N. **35**

Data **20/12/2023**



COMUNE DI VILLAGA

PROVINCIA DI VICENZA

Via G. Verdi, 32 – 36021 Villaga C.F./P.I. 00529770240

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione - seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024.

L'anno **2023**, addì **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, previa convocazione degli iscritti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti G.	Assenti I.
1	GONZATO EUGENIO	Sindaco	X	
2	VIENTIN GIANCARLO	Consigliere	X	
3	AGERDE ELENA	Consigliere	X	
4	PRIANTE ALESSIO	Consigliere		X
5	CICHELLERO MASSIMO	Consigliere		X
6	PAGLIARUSCO VALENTINA	Consigliere	X	
7	DALLA ROSA ROBERTO	Consigliere	X	
8	ALFONSO BRUNA ALESSIA	Consigliere	X	
9	BELLIN IVAN	Consigliere	X	
10	DE MARCHI PAOLO	Consigliere		X
11	MAZZARON MARIA TERESA	Consigliere	X	
		8	3	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *Dott.ssa GRANDE ERIKA*

Il Sig. GONZATO EUGENIO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

N.618..... reg. Pubbl. - **REFERTO DI PUBBLICAZIONE** (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale che copia della presente delibera viene affisso all'Albo Pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Addì 29.12.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa GRANDE ERIKA

Il Sindaco introduce l'argomento, informa che rimangono invariate le aliquote e ne dà lettura, confermando la detrazione per abitazione principale pari a 200 euro.

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 08/06/2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 29/12/2022 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2023.

CONSIDERATO che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6%;
- il comma 749 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applichi la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 consentiva di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre

la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con decreto 7 luglio 2023 il Mef ha individuato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imu ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160/2019;
- con il medesimo decreto di cui al punto precedente sono state fissate le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Mef del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160/2019;
- il Mef ha reso disponibile l'applicazione per la elaborazione e trasmissione del predetto prospetto;
- in data 30/11/2023 il Mef ha comunicato la proroga, all'anno di imposta 2025, dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170/2023;

CONSIDERATO che, sulla base dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, che il fabbisogno finanziario dell'Ente possa essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote;

RITENUTO di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu), per l'anno d'imposta 2024, nelle seguenti misure:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
3. fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 7,6 per mille;
4. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari 7,6 per mille;
5. aree fabbricabili: aliquota pari al 8,6 per mille;

RITENUTO inoltre di confermare la detrazione per l'abitazione principale, nella misura di € 200,00

RICORDATO che i terreni agricoli sono esenti, in quanto a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D.lgs. 504/92 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai sensi art. 15 L. 984/77) si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 751 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 1, lettera j, del D.M. 25/07/2023, che ha introdotto alla fine del par. 9.3 dell'allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011, un più dettagliato iter per addivenire all'approvazione del bilancio di previsione, tra l'altro confermando il termine del 15 novembre per la predisposizione e l'approvazione dello schema di bilancio di previsione, da parte della Giunta comunale, e la presentazione dello stesso all'organo consiliare;
- che il nuovo iter procedurale deve essere rispettato per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 entro il 31 dicembre 2023;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente,

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi sulla presente deliberazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del D.lgs. 267/2000

PROPONE

- 1) **di approvare** le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2024 nelle seguenti misure:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
 - b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
 - c) fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 7,6 per mille;
 - d) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari 7,6 per mille;
 - e) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,6 per mille;
- 2) **di confermare** la detrazione per l'abitazione principale, nella misura di € 200,00;
 - 3) **di dare atto** che, ai sensi del comma 751 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022;
 - 4) **di dare atto** che il Servizio Entrate provvederà alla pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - 5) **di dare atto** che in data 30/11/2023 il Mef ha comunicato la proroga, all'anno di imposta 2025, dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160/2019, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170/2023;
 - 6) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, considerata l'urgenza di approvare le aliquote IMU 2024 entro il 31/12/2023 (termine di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, nel rispetto del D.M. 25/07/2023).

Aperta la discussione non ci sono interventi.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco che ha illustrato la proposta di deliberazione, e la successiva discussione sopra riportate;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dal combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

VISTA la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano.

DELIBERA

1. **di approvare** la suesposta proposta di deliberazione.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata e successiva votazione unanime favorevole, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di approvare le aliquote IMU 2024 entro il 31/12/2023 (termine di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, nel rispetto del D.M. 25/07/2023).

Deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione (art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267);

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Motivazione :

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

F.to Monica ZAMBONI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Motivazione :

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

F.to Valeria DE PERON

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. GONZATO EUGENIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GRANDE ERIKA

(Artt. 127, 133 e 134 D. Lgs. 267 del 18/08/2000)

Si comunica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune ed è :

- **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Trasmessa ai Capigruppo con prot. N. / in data -----

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GRANDE ERIKA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 29.12.2023

IL MESSO COMUNALE
Sebastiano BAROLLO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

- DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEL TERMINE di 10 gg DALLA PUBBLICAZIONE in data 29.12.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GRANDE ERIKA